



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

DETERMINAZIONE N. 353 DEL 19/12/2024

OGGETTO:	ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E LAMATURA RETE STRADALE PRINCIPALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027. CIG: B4A893C6D3. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 CIG B4D50BAB27
-----------------	---

Responsabile del Servizio:	Marco Civini / Infocert S.p.a.
-----------------------------------	--------------------------------

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024-2026;

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica al sottoscritto;

Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2024-2026 e nel Documento Unico di Programmazione (DUP)

Visto:

- il D. Lgs 18.08.200, n. 267, ed in particolare l'articolo 107 commi da 1 a 6, l'art.147-bis, l'art.183 e 184, l'art.191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art.192;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione Consigliare n. 43 del 22.12.2016;
- il Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e Servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale in data 7 marzo 2013 n. 6, ed in particolare l'articolo 13 comma 4 lettera e), che consente di rivolgersi ad un unico interlocutore per l'affidamento di servizi, forniture e lavori;
- il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 ed in particolare l'art. 50 comma 1 lettera a), che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e lettera b), che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 17/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Art. 9 D.L. 78/2009 convertito con legge 102/2009 (decreto anticrisi) – definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, come attualmente vigente;

Atteso che per svolgere Il servizio di sgombero neve e lamatura del reticolo stradale principale per le stagioni invernali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 necessita procedere all'individuazione e all'affidamento ad operatori economici, aventi i requisiti di legge, distintamente per tipologia/categoria di servizio da svolgere;

Visto e richiamato l'art. 59 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che testualmente prevede che: *"Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."*

Vista la vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte della P.A.:

- art. 50 del d.lgs. 36/2023 che al comma 1 lettera a) prevede la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ed al medesimo comma lettera b), la possibilità di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- art. 108 comma 7, terzo periodo del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale stabilisce che ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

Richiamata la determinazione n. 329 in data 06.12.2024 con la quale, tra l'altro, si procedeva a:

- approvare il Capitolato Tecnico in accordo Quadro d'Appalto e dei documenti riguardanti il servizio finalizzato alle SGOMBERO DELLA NEVE E LAMATURA RETE STRADALE PRINCIPALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027";

- approvare l'offerta ed il report di procedura, documenti protocollati in data 06/12/2024 al n. 9727, pervenuta dalla ditta Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173 su piattaforma di negoziazione Sintel di Aria SpA con la quale l'operatore economico si è reso disponibile ad effettuare la prestazione per la spesa oraria di € 79,00, (la spesa sarà il prodotto della spesa oraria moltiplicata per il numero di

ore effettuate, alla quale andrà sommata, per singola stagione invernale, la somma di € 1.000,00 per indennità di reperibilità, il tutto al netto di IVA);

- dare atto che si sarebbe proceduto ad assumere gli impegni di spesa, con autonomi atti, in sede di affidamento degli ordini di servizio attuativi dell'accordo quadro;

Considerato che:

- - il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 31 marzo 2023, n.36 è il geom. Marco Civini;

- - il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241 del 1990;

Rilevata la necessità di assumere impegno di spesa per la stagione invernale 2024/2025 per far fronte a possibili interventi volti a mantenere in sicurezza la rete viaria, stimati in € 4.144,82 iva esclusa, ovvero €5.056,68 iva 22% inclusa;

Visto il comunicato del Presidente ANAC in data 05.06.2024, con il quale viene precisato:

- *“L'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo”.*

- *“Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall'articolo 59 del decreto legislativo 163 del 2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione” specificando, altresì, che “Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto” e che “L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”*

- *È stata aggiunta, altresì, un'ulteriore considerazione in termini di spesa pubblica, richiamando, in particolare, la delibera n.1 del 2023 della Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che qualificando gli accordi quadro, quali contratti normativi, ha precisato che gli stessi non richiedono la registrazione di alcun impegno di spesa iniziale, aggiungendo che “Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica”.*

- *Ai fini dell'acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi Quadro di importo complessivo inferiore a 150.000 (per i lavori) e a 140.000 (per i servizi e le forniture), potrà essere compilata la scheda AD3 (Affidamento diretto) dove – nelle more dell'introduzione di un flag specifico – può essere valorizzato il campo generale attualmente esistente “strumenti per lo svolgimento della procedura” inserendo l'espressa indicazione “Accordo Quadro”. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell'accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali).*

Dato atto che per l'accordo quadro è stato acquisito il seguente codice CIG: B4A893C6D3 generato con la scheda AD3;

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice CIG B4D50BAB27 generato con scheda AD4 per la somma di € 4.144,82 in seno all'accordo quadro in questione;

Appurata la regolarità contributiva della ditta incaricata;

Considerato che:

- - il soggetto incaricato è tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione oggetto del presente provvedimento;

- - il soggetto incaricato ha provveduto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva comunicando gli estremi del conto dedicato ai sensi della succitata normativa;

Visti gli atti d'ufficio e il report generato dalla piattaforma telematica SINTEL, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non allegati.

Visto l'art. 151, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti previsto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;

Verificata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di assumere in favore della ditta Gilberti Giovanni con sede in Via S. Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A nell'ambito dell'accordo Quadro per il servizio in questione, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.gs. 118/2011, l'impegno di spesa complessivo di € 4.144,82 iva esclusa, ovvero € 5.056,68 iva 22% inclusa in base all'esigibilità della stessa, nel seguente modo:

- € 2.723,34 esercizio 2024:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Piano dei conti finanziario
10	05	1	03	0328	U.1.03.02.09.008

Previo svincolo della somma di € 1.723,34 di cui all'impegno 30998 imputati sul medesimo capitolo di spesa con determinazione 319 in data 18.11.2022;

- € 2.333,34 esercizio 2025:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Piano dei conti finanziario
10	05	1	03	0328	U.1.03.02.09.008

3. di dare atto che la spesa rientra nell'Accordo Quadro in oggetto, per la durata di 3 stagioni invernali (2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 distribuite su quattro annualità, decorrenti dalla data di perfezionamento dello stesso, alla Società Gilberti Giovanni con sede in via San Zenone n. 5 – 25040 Monticelli Brusati (BS) cf GLBGNN65P08B157A p. iva 03227850173, ai sensi del combinato disposto dall'art. 50 comma 1 lettera a) e art. 59 comma 1 del D.lgs. 36 del 2023;
4. di dare atto che, a seguito di apposita richiesta, l'A.N.A.C. per gli affidamenti di cui al presente atto ha assegnato il codice C.I.G. **B4A893C6D3** per l'accordo Quadro generato con la scheda AD3 mentre per quanto concerne il presente impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro è stata compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo settori ordinari e speciali) a cui l'A.N.A.C. ha assegnato il codice C.I.G. **B4D50BAB27**;
5. Di trasmettere alla ditta incaricata il presente provvedimento ai fini della comunicazione dei codici CIG e CUP, se previsto, nonché ai fini del perfezionamento del contratto dando atto che lo stesso rientra nelle fattispecie di cui al comma 1, art. 3 della legge 136/2010 e che il contraente:
 - provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a pagamenti ai subappaltatori e/o subcontraenti, ovvero provvederà ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e/o alle forniture, un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
 - qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 legge 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale di subappalto/subfornitura, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente,

- procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata relativamente al presente contratto ad indicare negli strumenti di pagamento utilizzati il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) come sopra indicato e il codice CUP qualora previsto.
6. Di dare atto che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della società ivi compresa l'indicazione del CUP ove previsto e del CIG, provvedendo, in caso di inadempienza della stessa, alla risoluzione del contratto ai sensi comma. 8 dell'articolo 3 della legge 136/2010;
 7. di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione dello stesso in elenco affisso all'Albo Pretorio.
 8. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dalla stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile Settore Lavori Pubblici
Marco Civini / Infocert S.p.a.